

COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA OLBIA TEMPIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

Onde evitare il perpetuarsi dello sfruttamento incontrollato di tutti i prodotti del sottobosco;

Considerato l'alto valore che assumono tali prodotti nella conservazione ed evoluzione delle formazioni forestali;

Considerato il delicato equilibrio esistente tra il bosco, gli animali che in esso insistono, i suoi corpi fruttiferi, funghi epigei e tutti i prodotti del sottobosco, che mantenendo un equilibrio stabile, fanno sì che la foresta esista come entità in evoluzione;

Visto il comprovato stress che provoca ogni suo utilizzo irrazionale e considerato l'alto valore ambientale economico e culturale che rivestono i boschi ricadenti nel nostro comune;

Considerata l'elevata affluenza dei cittadini nei nostri boschi, e la forma di raccolta incontrollata, questo Comune al fine di preservare e difendere le foreste ricadenti nel proprio territorio, emana il seguente regolamento e ordina quanto segue:

Art. 1 – IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE A RACCOLTA CONTROLLATA

Il territorio ricadente nel Comune di Calangianus viene individuato come territorio a raccolta controllata, ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà.

Art. 2 – PERSONE ESENTI DAL SISTEMA AUTORIZZATORIO

Ai fini del presente regolamento, in relazione al sistema autorizzatorio in esso previsto sono da considerare esenti:

Tutti i cittadini regolarmente iscritti nei registri anagrafici della popolazione residente nei comuni facenti parte dell'UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA (Tempio, Santa Teresa di Gallura, Calangianus, Luras, Aggius, Bortigiadas Aglientu Badesi e Luogosanto) e i cittadini non iscritti ai registri dell'anagrafe ma nativi in uno degli stessi comuni;

I proprietari , gli usufruttuari e i locatari dei terreni anche se non residenti o nativi in comuni dell'Unione;

Pertanto tali soggetti non necessitano di alcuna autorizzazione in merito.

Art. 3 – MODALITA' DI RACCOLTA

In tutto il territorio del Comune di Calangianus, la raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità:

- La raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi fuori terra;
- La raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- La raccolta giornaliera dei funghi non può eccedere i 3 kg. Per ogni raccoglitore in possesso di regolare permesso, salvo tale limite sia superato da un unico esemplare o da unico carpo-foro di Armillaria (chiodino);
- La raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo;
- E' obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli. Non sussiste l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici, tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli (commestibili);
- E' vietato l'uso di contenitori di plastica per la raccolta ed il trasporto.
- E' obbligatorio l'uso dei contenitori rigide areati, atti a consentire la dispersione delle spore durante il trasporto nonché la conservazione igienica dei corpi fruttiferi;
- E' vietato danneggiare i funghi non raccolti anche se non eduli .
- E' vietata la raccolta dei funghi per usi commerciali in assenza dell'autorizzazione del proprietario del terreno;
- E' vietata la raccolta dei funghi nei giorni di lunedì e giovedì.

Art. 4 – AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

La raccolta dei funghi nel territorio del Comune è subordinata al possesso dell'autorizzazione rilasciata dal comune medesimo, dietro presentazione dei seguenti documenti:

- Documento di identità.
- Esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento indicante il giorno o il periodo di riferimento, per i cittadini non residenti.

TIPO DI AUTORIZZAZIONE:

Le quote di riferimento sono così individuate:

Mensile 15,00 Euro (trenta giorni consecutivi dalla data indicata sul bollettino)

Annuale 50,00 Euro (valido fino al termine dell'anno in corso al momento della stipula del permesso)

- Per i cittadini di cui all'art. 2, la raccolta dei funghi è gratuita.
- Per i bambini fino ai 10 anni la raccolta è gratuita.

Art.5- Destinazione degli introiti

I proventi derivanti dal rilascio dei permessi di cui all'art. 5 e quelli derivanti da sanzioni di cui all'art. 8 sono introitati dal Comune e destinati alla copertura delle spese per la gestione e stampa manifesti e tesserini del presente regolamento e alla realizzazione di opere di riqualificazione e tutela delle strade agro silvo-pastorali e dei sentieri del comune stesso.

Art. 6 – Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è affidata agli Agenti del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale della Regione Sarda, agli organi di Polizia Locale, del Comune e degli Enti in possesso della qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art.7- SANZIONI

Sono sanzionate con pagamento di una somma da 25 Euro a 500 Euro le seguenti violazioni.

- Esercizio della raccolta senza autorizzazione (€ 50,00 di sanzione)
- Mancata esibizione del permesso di cui all'art. 4, all'autorità di vigilanza di cui art.6 (minimo della sanzione)
- Raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito di cui all'art.4 (fino a 5 Kg. Si applica il minimo della sanzione, € 50,00)
- Sopra i 5 Kg. Si applica il massimo della sanzione, € 500,00),
- Raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso e di tutti i tipi di amanita allo stato di ovulo chiuso (minimo della sanzione).
- Uso di attrezzi non conformi a quanto previsto all'art.3 (minimo della sanzione)
- Mancata pulitura dei corpi fruttiferi (minimo sanzione)
- La raccolta per usi commerciali in assenza di autorizzazione del proprietario del terreno (sanzione da 50,00 a 500,00 €.)

All'accertamento delle violazioni fa seguito la confisca del raccolto eccedente il quantitativo autorizzato, e gli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

La reiterazione nello stesso anno solare delle violazioni di cui ai punti c),d),e),f), determina la revoca dell'autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino (minimo di sanzione).

Il destinatario del provvedimento di revoca non può essere nuovamente autorizzato per l'anno in corso.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione dell'ordinanza sindacale, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, all'albo pretorio del comune di Calangianus .

Copia del presente regolamento è trasmessa, per conoscenza,

alla Provincia Obia-Tempio,

al Corpo Forestale e di V.A. della Regione Sardegna,

al C. Carabinieri di Calangianus

al Comando Polizia Municipale

ai comuni dell'unione comuni alta Gallura,

ai comuni confinanti i comuni dell'Unione.